

## STATUTO SOCIALE

### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

**Art. 1.** È costituita l'Associazione di promozione sociale di secondo livello

### RETE DEI CAMMINI

Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali.

**Art. 2.** L'Associazione RETE DEI CAMMINI, più avanti chiamata per brevità Associazione, ha sede nel Comune di Como (CO). La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'Associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate anche in altre città d'Italia o all'estero nonché di aderire ad altre associazioni, enti, coordinamenti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

### FINALITÀ - ATTIVITÀ - DURATA

**Art. 3.** L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Svolge attività di utilità sociale a favore degli associazioni e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**Art. 4.** L'Associazione in particolare persegue i seguenti scopi:

**A. Recupero, tutela e valorizzazione:** dei **cammini di pellegrinaggio, del loro patrimonio culturale, del loro ambito territoriale**, intendendo gli stessi "cammini dello spirito" **non solo come itinerari di pellegrinaggio ma anche come percorsi di interesse storico, culturale, territoriale, naturalistico-ambientale;**

**B. Tutela e valorizzazione:**

- dello **sviluppo sostenibile** di detti itinerari, sostenendo e promuovendo la pratica del percorrerli a piedi intesa come strumento privilegiato per una fruizione intelligente e rispettosa dei cammini, del loro territorio, del loro patrimonio culturale e ambientale e per un rapporto più autentico con le comunità che li abitano, scevro da interessi eminentemente mercantili;

- della **accessibilità** dei cammini di pellegrinaggio e dei loro monumenti, perché diventino davvero un bene per tutti.

**C. Salvaguardia:** dello spirito più autentico e universale del pellegrinaggio, inteso come esperienza di semplicità, accoglienza, tolleranza.

**D. Utilità e Sussidiarietà:** tramite attività di consulenza e di supporto per le Istituzioni e per quanti operano per lo sviluppo delle vie di pellegrinaggio da intendersi come percorsi "dedicati" di mobilità pedonale.

**E Condizione:** creazione di una rete efficace e aggiornata di comunicazioni fra tutte le associazioni del settore;

**F. Collaborazione:** piena disponibilità a collaborare con qualunque altro Ente tuteli e promuova, con identità di intenti alla Rete dei Cammini, itinerari di pellegrinaggio con la modalità della mobilità dolce, in particolare della mobilità a piedi.

**Art. 5.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- realizzare ogni utile iniziativa volta allo studio, scoperta, ricognizione, tutela, valorizzazione e promozione dei **Cammini di pellegrinaggio, intesi essi stessi come patrimonio culturale comune, liberamente fruibile e accessibile;**

- realizzare ogni utile iniziativa volta allo studio, scoperta, ricognizione, tutela, valorizzazione e promozione del **patrimonio culturale ed ambientale collegato ai Cammini di pellegrinaggio;**

- realizzare ogni utile iniziativa volta: - alla promozione e alla tutela della **fruizione "lenta" dei Cammini di pellegrinaggio, dei loro luoghi e dei loro monumenti;** - alla promozione della loro **accessibilità;** - alla **tutela e assistenza dei viandanti loro fruitori;**

- promuovere e gestire una **rete di ospitalità a basso costo;**

- creare “**Banche Dati**” dei Cammini, con particolare attenzione alle Banche dati cartografiche, fruibili tramite web, accessibili, con possibilità di costante aggiornamento mediante adeguati strumenti ;
  - svolgere attività di **formazione** in merito alle azioni sopra descritte;
  - svolgere attività di **coinvolgimento delle scuole e delle comunità locali**;
  - creare contatti e progetti comuni con **associazioni estere**;
- il tutto anche curando l’edizione di stampe periodiche e no ed effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

**Art. 6.** Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre: - collaborare con Enti pubblici e privati anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; - promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; - svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, commerciale e produttiva accessoria e strumentale ai propri fini istituzionali. È data la possibilità all’Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati.

**Art. 7.** La durata dell’Associazione è illimitata.

## **SOCI**

**Art. 8.** - Sono soci gli enti, esclusi gli enti pubblici locali di cui all’art. 2 del DLgs n. 267 del 18.08.2000, le associazioni, le cooperative e le persone giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Ogni associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l’Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell’ente che lo ha nominato, l’ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

**Art. 9.** - Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti ed allegare la delibera di nomina di un proprio rappresentante.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto entro il termine predetto la domanda si intende accolta.

L’eventuale rigetto deve essere comunicato per iscritto all’Ente interessato, specificandone i motivi. La decisione del Consiglio è insindacabile.

## **Diritti e Doveri dei soci**

**Art. 10.** Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a documenti, delibere, bilanci rendiconti e registri dell’Associazione, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. Essi hanno inoltre diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

**Art. 10 bis.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori b. ordinari c. onorari d. sostenitori

**Art. 11.** Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci sostenitori sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimenti speciali in denaro o mediante erogazione gratuita di servizi specifici.

**Art. 12.** I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo agli aderenti dei propri associati.

**Art. 13.** La qualità di socio si perde per scioglimento dell'ente associato, dimissioni, morosità o esclusione.

Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare le proprie dimissioni; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio moroso che non provvede al versamento della quota associativa entro il primo trimestre dell'anno si intende automaticamente escluso a fare tempo dal trentesimo giorno successivo alla scadenza stabilita. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio. I soci dichiarati morosi saranno riammessi pagando la quota sociale.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti in violazione dello Statuto e/di successivi regolamenti, che arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione, o che senza una ragione adeguata si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualifica di socio per esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con apposito provvedimento di esclusione e ratificata dalla prima Assemblea utile. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale, comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata a.r., deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per fare ricorso all'Assemblea.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## **ORGANI SOCIALI**

**Art. 14.** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 15.** L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Il Consiglio convoca i soci in assemblea in luogo tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o inviata a mezzo fax / e-mail, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

**Art. 16.** L'Assemblea ordinaria delibera in merito a

- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 30 del presente statuto.

**Art. 17.** Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di due altri soci.

**Art. 18.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante apposite comunicazioni ai soci.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 19.** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli associati. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sottoindicate.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, questi decade dalle cariche eventualmente assunte.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

**Art. 20.** Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

**Art. 21.** Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

**Art. 22.** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 23.** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

### **Il Presidente**

**Art. 24.** Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 25.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione per tutto quanto attiene all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per/incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 26.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### **Collegio dei Revisori**

**Art. 27.** Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno.

Essi hanno il compito di sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

### **Patrimonio ed esercizi sociali**

**Art. 28.** Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fondo di dotazione nonché da ogni altro contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di estinzione, recesso o esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

**Art. 29.** L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della L.383/2000.

#### **Scioglimento**

**Art. 30.** L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **Controversie**

**Art. 31.** Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### **Legge applicabile**

**Art. 32.** Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Firmato: Il presidente Ambra Garancini**